



LICEO  
"ZINGARELLI  
SACRO CUORE"  
CERIGNOLA

LICEO CLASSICO "N. ZINGARELLI" - CERIGNOLA | LICEO ARTISTICO "SACRO CUORE" - CERIGNOLA | LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II" - STORNARELLA

All'albo on line  
Ai sigg. genitori  
Agli studenti e alle studentesse  
Al personale docente e ATA  
Al sito web

## Oggetto: Misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella scuola. D.L. del 7/01/22 n.1

### Il dirigente

- Visto il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (G.U. n.4 del 7.01.22);
- Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- Visto il Decreto Legge 229/21 e la Circolare Ministero della salute 60136/21;
- Visto l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021;
- Visto il Decreto Legge n.172, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” che introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico;
- Visto il Decreto legge 229 del30/12/21;
- Vista la nota del Dipartimento della Salute, del Benessere e dello Sport della Regione Puglia, notificata a questo ufficio con nota USR per la Puglia n. 19 del 03/01/22;

- Visto Il regolamento interno recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS – COV – 2 per la ripresa delle attività didattiche per l'a.s. 21/22;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Preso atto alla data odierna, delle oggettive problematiche dovute alle assenze del personale docente e Ata, nonché delle comunicazioni delle famiglie circa la positività dei propri figli al Covid-19;

### **Comunica**

Che il decreto in oggetto oltre ad estendere, in maniera generalizzata l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni, conferma:

**- l'obbligo vaccinale per il personale della scuola.**

Tale obbligo non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il personale che nel frattempo ha contratto l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

- **l'obbligo** in capo alla scrivente **della verifica** del possesso delle certificazioni verdi COVID-19;

- **i lavoratori che non sono** in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso a scuola, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli studenti e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

- **l'obbligo di verifica del green pass** a tutti coloro che entrano nella scuola, genitori, tutori dei minori, fornitori, operai della Provincia.

- **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

### **Dispone**

In linea con il decreto in oggetto indicato, la seguente gestione dei casi di positività all'infezione da SARS -CoV-2:

- 1) **con un caso di positività nella classe, avvenuto dopo il giorno 10.01.22**, primo giorno di rientro a scuola dopo le festività natalizie, si applica alla medesima

classe **l'autosorveglianza** (effettuazione di un test antigenico o molecolare ), con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

- 2) **con due casi di positività nella classe, avvenuti dopo il giorno 10.01.22**, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. **Per gli altri soggetti, non vaccinati** o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- 3) **con almeno tre casi di positività nella classe, avvenuti dopo il giorno 10.01.22**, si applica alla medesima classe **la didattica a distanza per la durata di dieci giorni** con dispositivo specifico del dirigente.

Ai genitori degli studenti che **documentano la positività** del proprio figlio/a, inviando la certificazione alla mail istituzionale [fgpc180008@istruzione.it](mailto:fgpc180008@istruzione.it), o utilizzando la seguente mail personale [colucci.giuliana@gmail.com](mailto:colucci.giuliana@gmail.com) (comunque è garantita la massima riservatezza dei dati) **già dal giorno 11.01.22** sarà applicata la didattica integrata e comunque dal giorno successivo all'invio della certificazione.

Ricorda

che a seguito del già citato D.L. 229/21 e come da nota 1 del Dipartimento della Salute, del Benessere e dello Sport della Regione Puglia, notificata a questo ufficio con nota USR per la Puglia n. 19 del 03/01/22, si osservano le seguenti regole:

### **Quarantene per contatto stretto con un caso positivo**

1. Nessuna quarantena ma auto sorveglianza per le persone che:
  - hanno ricevuto il richiamo (terza dose o booster)
  - hanno ricevuto la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 4 mesi (120 giorni)
  - sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 4 mesi (120 giorni).

Per 10 giorni queste persone hanno obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. Alla prima comparsa dei sintomi e al quinto giorno dal contatto, devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati. In tal caso occorre inviare l'esito all'ASL anche in modalità elettronica.

2. Quarantena di 5 giorni con tampone al termine del periodo per le persone che:
  - hanno ricevuto la dose di completamento del ciclo vaccinale primario da oltre 4 mesi (più di 120 giorni)
  - sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 da oltre 4 mesi (più di 120 giorni).
3. Quarantena di 10 giorni con tampone al termine del periodo o di 14 giorni senza tampone per le persone che non sono vaccinate.

### **Contatto a basso rischio**

Le persone che hanno avuto un contatto a basso rischio (per esempio, per meno di 15 minuti) con un caso positivo non sono tenute alla quarantena se al momento del contatto indossavano la mascherina chirurgica o FFP2.

### **Isolamento per le persone contagiate**

- Le persone che contraggono infezione e che hanno ricevuto la dose di richiamo o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 giorni) sono tenute a un isolamento di 7 giorni con tampone antigenico o molecolare al termine del periodo.
- Le persone che non hanno completato il ciclo, lo hanno completato da oltre 4 mesi o non sono vaccinate sono tenute a un isolamento di 10 giorni con tampone al termine del periodo.

### **Rientro a scuola**

Al personale e agli studenti che hanno contratto l'infezione Sars Covid-19 o soggetto ad isolamento e o quarantena è consentito il rientro a scuola previa documentazione di avvenuta negatività.

Invita il personale e gli studenti ad utilizzare le mascherine FFP2 a prescindere dalla effettiva necessità. Si precisa che il ministero garantisce al solo personale in contatto con studenti esonerati dall'uso dei sistemi di protezione la fornitura delle stesse.

Fa appello alla prudenza e al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno a mantenere un comportamento fortemente rispetto delle regole di prevenzione in vigore: distanziamento interpersonale, frequente igienizzazione delle mani, uso corretto delle mascherine, areazione dei locali scolastici.

Il direttore sga avrà cura di sollecitare i collaboratori scolastici ad una sempre più attenta pulizia della scuola.

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Giuliana Colucci